

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c

**TRA**

**SOCIETA' DEBITRICE**, P.I. (**OMISSIS**), rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in **OMISSIS**, giusta procura in calce all'atto introduttivo;

**Parte Opponente**

**E**

**SOCIETA' CREDITRICE**, P.I. **OMISSIS**, elettivamente domiciliata alla Via **OMISSIS**, presso lo studio dell'Avv. **OMISSIS** C.F. **OMISSIS**, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONCLUSIONI**

**Come da verbale di causa.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 19.03.21, la **SOCIETA' DEBITRICE.**, con il patrocinio dell'Avv. **OMISSIS**, si è opposta all'atto di precetto notificato in data 11.03.21 con cui la **SOCIETA' CREDITRICE** le intimava di pagare, entro dieci giorni, la complessiva somma di euro 37.618,83 oltre accessori.

Unitamente all'atto di precetto è stato notificato anche il titolo costituito da sentenza n. xxxx/2021 del 2/3/2021, emessa dal Tribunale di Roma.

L'opponente con la domanda in esame ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società intimante a richiedere il pagamento delle spese di lite, liquidate direttamente a favore del procuratore di controparte dichiaratosi antistatario, e, comunque, l'erronea contabilizzazione dell'IVA su detti compensi stante la sua detraibilità; inoltre ha contestato la debenza dell'IVA come richiesta sul prezzo del bene e sul costo di smontaggio del medesimo attesa la deducibilità della detta voce da parte della creditrice essendo soggetto IVA

La **SOCIETA' CREDITRICE** costituendosi ha rappresentato di aver notificato altri due atti di precetto successivamente a quello per cui è causa, formulando le intimazioni correttamente, che sono stati integralmente pagati dall'opponente.

Ha insistito, inoltre, per la debenza della voce relativa all'IVA sia con riferimento alle spese di lite liquidate al procuratore antistatario sia alle fatture oggetto di controversia relative all' acquisto, montaggio e smontaggio del bene oggetto della controversia, trattandosi di esborsi non riconducibili all'esercizio di attività di impresa della **SOCIETA' CREDITRICE**.

Nel corso della causa sono stati richiesti ed accordati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, con ordinanza del 27.02.2022, accertato il carattere documentale della causa, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.05.22.

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ripercorso sinteticamente l'iter processuale, preliminarmente la presente domanda deve qualificarsi come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in quanto volta a contestare il diritto del creditore a

procedere esecuzione forzata; ciò anche ove l'opposizione colpisca anche solo *in parte qua* la pretesa creditoria.

Nel merito, sebbene la odierna opposta abbia dichiarato di aver provveduto, successivamente alla notifica dell'atto di precetto che ci occupa, alla notifica di altri due atti di precetto debitamente corretti, in forza dei quali la **SOCIETA' DEBITRICE** ha adempiuto ai pagamenti, circostanza che la **SOCIETA' DEBITRICE** non ha contestato, ciò non di meno con il proprio comportamento processuale ha dimostrato di essere comunque interessata all'esito del presente giudizio non avendo né rinunciato alla domanda, né richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

Orbene, nel merito, la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della **SOCIETA' CREDITRICE**, ad intimare il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo, è fondata.

Le spese in questione, come è evidente dalla lettura del titolo de quo, sono state liquidate in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario e, pertanto, è il detto procuratore titolare del diritto al pagamento e legittimato ad agire per il recupero del proprio credito.

La fondatezza del primo motivo è assorbente rispetto alla doglianza sull'applicazione dell'IVA alle spese di lite, considerato che soggetto passivo di imposta è, nel caso in esame, il procuratore *ad litem* della società opposta.

E' fondata anche l'eccezione di non debenza dell'IVA relativa alle fatture di acquisto del bene, di montaggio e di smontaggio del medesimo.

Corrisponde, infatti, a principio più volte affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta, a causa dell'attività svolta (Cass. Civ. n. 10023/1997; n. 1688/2010). Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro (in tali termini anche Cass. Civ. n. 19307/2012 e, più di recente, Cass. Civ. n. 22279/2018). Nel caso in esame **SOCIETA' CREDITRICE**, svolge attività imprenditoriale finalizzata anche alla costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro di immobili e, dunque, verosimilmente può recuperare l'imposta in questione su fatture emesse per acquisto, montaggio e smontaggio di una pergolanda potendosi ritenere un costo direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata ad IVA.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'opposizione è sorretta da giusti motivi.

#### PQM

ACCOGLIE l'opposizione;  
CONDANNA **SOCIETA' CREDITRICE** alla refusione delle spese di lite in favore della **SOCIETA' DEBITRICE SRL**, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 nella misura di € 2.906,00 oltre oneri di legge.

Si dia comunicazione alle parti.

Roma, 3 maggio 2023